



Agli ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia di Cosenza

LORO SEDI

**OGGETTO: Avvio procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi P.E.C revocati delle Imprese della provincia di Cosenza.**

Come noto, la normativa prevede l'obbligo per ogni impresa di munirsi di una casella di posta elettronica certificata univoca, di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro Imprese e di mantenerlo attivo.

La prescrizione di cui trattasi è stata particolarmente rafforzata e rinvigorita con l'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che, nell'introdurre per le imprese il concetto di domicilio digitale, ha anche disposto che il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, chiede all'impresa di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e la conseguente cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC in caso di inutile decorrenza di tale termine.

Pertanto, con propria **determinazione n. 476 del 13/12/2022** è stato disposto l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi P.E.C revocati delle imprese con sede legale in provincia.

Il provvedimento con il relativo elenco delle imprese per cui è stato avviato il procedimento è pubblicato sull'Albo camerale on line accessibile dal sito istituzionale dell'Ente.

L'avviso e l'elenco **resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale** nonchè nelle sezioni [Novita del Registro Imprese](#), [Cancellazioni d'ufficio](#) e [PEC](#) del sito camerale.

TALE PUBBLICAZIONE **COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI** A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, **le imprese di cui all'elenco pubblicato possono regolarizzare la propria posizione: dichiarando un nuovo indirizzo di PEC / domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto**, mediante pratica telematica di *Comunicazione Unica con esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria*.

**Decorso il termine indicato, senza che vi sia regolarizzazione da parte dell'imprenditore/legale rappresentante, si provvederà alla iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica irregolare ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 40 del DL 76/2020.**

**Ai sensi di legge e regolamentari sarà avviato il procedimento per applicare, relativamente all'omesso adempimento, la sanzione amministrativa di cui agli artt. 2194 e 2630 del codice civile e contestualmente assegnare d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it), valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.**

**Per verificare la regolarità della propria posizione**, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni si consiglia di consultare

- la [pagina informativa di Unioncamere](#) dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato;
- il nostro [sito camerale](#) ;
- il nostro [Supporto Specialistico SARI](#) .

Si ricorda che è possibile verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle Imprese **consultando una visura aggiornata**, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore, oppure **ricercando la propria impresa** sul sito <https://www.registroimprese.it/>.

Nell'ottica della consueta e fattiva collaborazione, si prega di voler dare ampia divulgazione della presente nota.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**IL CONSERVATORE**

**D.ssa Erminia Giorno**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i